CONVENZIONE

per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per lo Sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie - Divisione IV e l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. – INVITALIA in ordine a Supporto Specialistico per le attività di gestione e controllo degli interventi finanziati dal Fondo Povertà

TRA

la Direzione Generale per lo Sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito: "Ministero") (C.F. 80237250586) rappresentata dal dott. Romolo de Camillis, Direttore Generale della suddetta Direzione, presso la quale opera la Divisione IV - Programmazione sociale. Segretariato della rete della protezione e dell'inclusione sociale. Gestione e programmazione dei trasferimenti assistenziali. Politiche per l'infanzia e l'adolescenza, domiciliata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Via Fornovo, 8 – 00192 Roma;

e

L'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale n. 05678721001, nel seguito denominata anche Agenzia, per la quale interviene il dott. Bernardo Mattarella in qualità di amministratore delegato dell'Agenzia,

entrambe, di seguito denominate "Parti"

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia

di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante "Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

VISTO il decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del giubileo della chiesa cattolica per l'anno 2025", pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.144 del 22-06-2023, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l'art. 3 che prevede, tra l'altro, l'avvio del processo di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2023, n. 230, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione", e in particolare l'articolo 17 ove si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre dipartimenti, tra cui il "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie" e il successivo articolo 39 che prevede l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140;

VISTI, altresì, gli articoli 20 e 21 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 230 del 22 novembre 2023, che istituiscono nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, cui è attribuita, tra l'altro, la gestione dei trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali, anche in relazione alla tutela dei diritti soggettivi; la gestione dei fondi di finanziamento delle politiche sociali precedentemente attribuita alla ex Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 marzo 2025, n. 29 che individua, nell'ambito delle Direzioni generali e dei Dipartimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, gli Uffici dirigenziali di livello non generale e ne definisce i compiti ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19

marzo 2024 al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2024, con il quale è stato conferito al dott. Romolo De Camillis, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per la durata di tre anni, l'incarico di direttore della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2025, al n. 89;

VISTO il decreto direttoriale n. 152 del 13 giugno 2025, con il quale il dott. Renato Sampogna, dirigente di seconda fascia dei ruoli di questo Ministero, è stato incaricato della titolarità della Divisione IV "*Bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie. Programmazione sociale. Segretariato della Rete della protezione e dell'inclusione sociale. Gestione e programmazione dei trasferimenti assistenziali. Politiche per l'infanzia e l'adolescenza"* della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, per il periodo dal 15 giugno 2025 al 14 giugno 2028;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, concernente la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025 – 2027" ed in particolare la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 gennaio 2025, n. 3 di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'esercizio finanziario 2025 ai Capi Dipartimento, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 14 in data 16 gennaio 2025, ed in particolare l'articolo 4 che dispone che per l'esercizio finanziario 2025 sono assegnate al Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie le risorse finanziarie, attribuite ai capitoli dei programmi di spesa 24.2, 24.12, 27.6 di cui alla citata Tabella 4;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento n. 1 del 12 febbraio 2025, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 88 in data 14 febbraio 2025, con il quale all'articolo 1 sono assegnate, per l'esercizio finanziario 2025, al Direttore della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà le risorse finanziarie dei capitoli della Missione 24, Programma 12;

VISTO il PIAO 2025-2027, adottato con decreto ministeriale n. 12 del 31 gennaio 2025, che include la Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione dell'anno 2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale";

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", ed, in particolare, l'articolo 2, che, al comma 1, istituisce il Reddito di inclusione, quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale; al comma 3, dispone che il Reddito di inclusione sia articolato in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona identificata in un progetto personalizzato, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare; e, al comma 4, prevede che i servizi previsti nel progetto personalizzato sono rafforzati a valere su una quota delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

VISTO l'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dell'articolo 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, della legge 28 marzo 2019, n. 26;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (Legge di stabilità 2019)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 255, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un Fondo denominato "Fondo da ripartire per l'introduzione del Reddito di Cittadinanza", e contestualmente riduce la

dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

VISTO l'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, che individua le risorse residue per il Fondo alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale dedicati al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge n. 4 del 2019, per un ammontare pari a 297 milioni nel 2018, 347 milioni nel 2019, e 587 milioni nel 2020;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 maggio 2018, registrato alla Corte dei Conti al n. 2056 in data 11 giugno 2018, con il quale è adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, nonché il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2018;

VISTO il decreto interministeriale in data 22 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti il 12 novembre 2021 al n. 2803, con il quale sono stati adottati il capitolo 1 e il capitolo 2 dell'atto di programmazione nazionale "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023", approvato il 28 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 24 gennaio 2022, con il quale è adottato il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali, relativo al triennio 2021-2023, nonché il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per le annualità 2021, 2022 e 2023;

VISTA la legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, che prevede tra l'altro l'introduzione di nuove misure di inclusione sociale e lavorativa quali il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e l'Assegno di inclusione (ADI);

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2025 registrato dalla Corte dei conti al n. 500 in data 5 maggio 2025 con il quale è stato adottato il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2024-2026 e si è provveduto, tra l'altro, alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per il triennio 2024-2026;

VISTO l'articolo 8, comma 5 del citato decreto che destina una quota di risorse nel limite di 5.000.000,00 di euro per le azioni di sistema a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per supportare, accompagnare e favorire l'attuazione territoriale degli interventi previsti dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi di contrasto alla povertà.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (il "decreto legislativo n. 36/2023");

VISTO l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023 che codifica il principio del risultato ed enuncia quindi l'interesse pubblico primario del codice, come finalità principale che stazioni appaltanti ed enti concedenti devono sempre assumere nell'esercizio delle loro attività: l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, che vengono espressamente richiamati;

VISTO l'art. 2 del decreto legislativo n. 36/2023 che codifica l'innovativo principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle pubbliche amministrazioni, dei suoi funzionari e degli operatori economici;

VISTO l'art. 3 del decreto legislativo n. 36/2023, che introduce il principio dell'accesso al mercato che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono garantire agli operatori economici, secondo le modalità indicate dal codice e attraverso il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, che deve essere improntata alla correttezza, all'imparzialità e alla non discriminazione, alla pubblicità e alla trasparenza, nonché alla proporzionalità;

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023 rubricato "Principio di auto-organizzazione

amministrativa", che al comma 1 prevede che "*Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea*";

VISTO l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023, a norma del quale "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3*";

VISTO il richiamato comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023 che prevede altresì che "*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche*" e che "*in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato*";

VISTO l'articolo 226, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023 prevede che "*Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso*";

VISTO il decreto legislativo n. 9 gennaio 1999, n.1 e ss.mm.ii., che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", di seguito anche "Invitalia", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;

VISTO il medesimo articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo, che dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 1999, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, che ha definito i contenuti minimi degli atti convenzionali con Invitalia;

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007), ed in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, Invitalia è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'articolo 2, comma 6, del citato decreto Legislativo. n. 9 gennaio 1999, n.1, innanzi richiamato, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della legge n. 296/2006, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n. 218 del 19 settembre 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

VISTA la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge n. 296/2006 concernente le priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché gli indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della legge n. 296/2006;

VISTI i punti 2.1.1. e 2.1.2. della citata direttiva che indicano l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa "quale Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale" volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali";

VISTO l'articolo 19, comma 5, della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 78 del 1 luglio 2009, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

VISTO l'articolo 55-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012, prevede che "ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'art. 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 delle convenzioni stipulate con INVITALIA di cui al decreto legislativo n. 1/1999 e ss.mm.ii.";

VISTO l'articolo 10, comma 14-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, prevede che INVITALIA possa assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

VISTO l'articolo 3 dell'allegato I, al decreto legislativo n. 36/2023 definisce alla lettera e) «affidamento in house» come l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;

VISTO il citato articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, che prevede al comma 3, che "un'amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del

paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata";

VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n.484 del 30/05/2018 con la quale il Consiglio dell'Autorità disponeva l'iscrizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'*Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all'art. 192, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50* (elenco ora non più vigente) quale Amministrazione, tra le altre, titolata ad attivare affidamenti in house a Invitalia;

VISTA la nota Invitalia prot. n. 0411334 del 16 ottobre 2024, con cui Invitalia ha comunicato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII -Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilate dal Ministero, le informazioni richieste relative all'attestazione del conseguimento nel triennio 2021-2023 di una quota superiore all'80% dei ricavi per servizi svolti dalla medesima Invitalia Agenzia per i compiti affidati da Amministrazioni centrali dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

CONSIDERATO CHE il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII -Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilate dal Ministero, tramite propria nota prot. n. 0093803 del 22 ottobre 2024, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2021 -2023 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,24%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 7, del d.lgs. n. 36/2023;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. a), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere l'indicazione dell'impegno di Invitalia ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, fermo restando il rispetto dei presupposti di ammissibilità della spesa stabiliti da norme nazionali e comunitarie;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che prevede che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni debba coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione; nonché la lett. j) del medesimo articolo 1, la quale stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c) del Regolamento n. 1303/2013, oltre la quota di costi generali;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. k) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che nelle convenzioni aventi validità pluriennale debba essere definito un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA, nell'ambito del corrispettivo complessivo massimo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. q), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio

2018 prevede che l'Amministrazione contraente di Invitalia si impegna a trasmettere annualmente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) un resoconto sullo stato di attuazione della Convenzione con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;

VISTA la "Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A.", approvata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale con decreto 13 aprile 2023, n. 38, e, nel più recente aggiornamento, con decreto n. 14/2025 del 26 marzo 2025 a firma dell'AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e dell'UdG del relativo Programma Complementare, che definisce le tabelle standard di costi unitari del personale interno e l'applicazione di un tasso forfettario per le spese generali (costi indiretti);

CONSIDERATO CHE in applicazione di tale metodologia, la percentuale di costi indiretti dell'Agenzia nazionale è pari al 25,40% rispetto ai ricavi (31,45% rispetto ai costi diretti totali) per l'anno 2021, al 27,28% rispetto ai ricavi (46,61% rispetto ai costi diretti totali) per l'anno 2022, e al 25,67% rispetto ai ricavi (31,67% rispetto ai costi diretti totali) per l'anno 2023;

CONSIDERATA la nota di Invitalia prot. 23261 del 23 gennaio 2025, acquisita al protocollo al n. 935 in data 24 gennaio 2025, con la quale è stata trasmessa, in risposta alla richiesta di supporto pervenuta dalla Divisione IV con nota prot. n. 5827 del 26 marzo 2024, la versione definitiva del Piano delle attività e dei costi (Allegato 1 al presente Atto), aggiornata secondo le esigenze rappresentate dall'amministrazione nel corso delle interlocuzioni intervenute per le vie brevi;

CONSIDERATA la nota prot. n. 3738 del 24 marzo 2025 con la quale l'Amministrazione ha comunicato all'Agenzia l'esito positivo della valutazione di congruità tecnico-economica espletata ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, in caso di prestazioni strumentali, ai fini dell'affidamento della Convenzione in parola , per la realizzazione delle predette attività, tenendo conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici, vista anche la significativa esperienza maturata dall'Agenzia nelle materie oggetto della Convenzione;

TENUTO CONTO che la verifica di congruità ha considerato le voci di costo diretto oggetto della proposta progettuale, nonché l'incidenza percentuale dei costi indiretti sui costi diretti come risultante dai bilanci approvati e depositati da Invitalia, presi a riferimento per la metodologia di calcolo;

VISTO che la citata "Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A." è stata determinata, in coerenza con le previsioni di cui agli artt. 67 e 68 del Reg. (Ue) 1303/2013 e in linea con quanto disposto dalla richiamata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2018, secondo un metodo equo giusto e verificabile basato su dati storici relativi sia ai costi del personale che ai costi indiretti, al fine di assicurare la congruità degli importi di riferimento da utilizzare per la rendicontazione a costi semplificati;

CONSIDERATO che la predetta "Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A.", con particolare riferimento ai costi indiretti, prevede che le relative voci di costo sono elencate analiticamente con i rispettivi importi e dà atto che la documentazione di spesa a supporto è verificabile presso l'Agenzia;

TENUTO CONTO che la richiamata Metodologia è stata approvata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (oggi Dipartimento per le Politiche per la coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri) – Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020- con Decreto n. 38/2023 del 13/04/2023 e nell'ultimo aggiornamento con decreto n. 14/2025 del 26 marzo 2025, nonché sottoposta a controllo anche da parte della Commissione europea;

VISTA, ai fini della suddetta verifica della congruità tecnica ed economica, l'approvazione dell'Aggiornamento della metodologia dei costi semplificati dell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.a. (INVITALIA), disposta con il decreto n. 14/2025 del 28 marzo 2025 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud - Ufficio IV - Ufficio per il

rafforzamento della capacità amministrativa per la coesione Servizio XIII - Servizio Autorità di Gestione dei Programmi di rafforzamento della capacità amministrativa, applicabile a tutte le rendicontazioni dell'Agenzia a far data dal 1 aprile 2025;

CONSIDERATO che il suddetto aggiornamento non ha impatto sulle tipologie di figure professionali, sulle linee di servizio offerte, sul perseguimento degli obiettivi finali del servizio richiesto e che l'applicazione delle tariffe aggiornate risulta comunque più vantaggiosa del mercato, confermando la congruità anche dal punto di vista economico;

CONSIDERATA la nota prot. n. 0098205 del 21 maggio 2025, acquisita al prot. 6742 del 21 maggio 2025, con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale servizi di Vigilanza - Divisione VIII - Vigilanza su enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal Ministero, ha rilasciato il proprio nulla osta alla sottoscrizione della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, sopra citato;

VISTO il decreto direttoriale n. 181 dell'11 luglio 2025 con cui si dispone di procedere, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'affidamento in house ad Invitalia S.p.A. per il supporto specialistico per le attività di gestione e controllo degli interventi finanziati dal Fondo Povertà;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 3550, piano gestionale 1, "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale" dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'anno finanziario 2025;

TUTTO CIÒ PREMESSO E VISTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse e allegati)

1. Per quanto sopra esposto le premesse e i successivi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2
(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione sono regolati i rapporti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alla povertà, Divisione IV "Programmazione sociale. Segretariato della rete della protezione e dell'inclusione sociale. Gestione e programmazione dei trasferimenti assistenziali. Politiche per l'infanzia e l'adolescenza", e INVITALIA nonché le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente Convenzione;

2. I servizi si sostanziano nello svolgimento di attività di supporto specialistico per le attività di gestione e controllo degli interventi finanziati dal Fondo Povertà. Le attività sono dettagliatamente previste nell'Allegato 1 "Piano delle attività e dei costi", e si sostanziano nelle seguenti linee di intervento:
   a) Supporto alla programmazione, gestione e monitoraggio delle risorse del Fondo;
   b) Supporto allo sviluppo di un efficace ciclo di spesa e al controllo di un corretto utilizzo delle risorse da parte degli ATS destinatari del Fondo.

Articolo 3
(Esecuzione delle attività e indicazione dei referenti)

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Agenzia Invitalia individua nell'Unità Organizzativa "Public Advisory" la struttura organizzativa dedicata allo svolgimento delle attività e si avvale delle figure professionali indicate nel "Piano delle attività e dei costi" (Allegato 1).

2. L'Amministrazione indica quale referente per le attività oggetto della presente Convenzione il Dirigente della Divisione IV, il Dott. Renato Sampogna.

3. L'Agenzia Invitalia indica quale referente per le attività oggetto della presente Convenzione il dott. Pietro Inesi.

4. L'indicazione di nuovi referenti potrà avvenire previo scambio di comunicazione via PEC tra le Parti.

5. L'Agenzia Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

6. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Agenzia si avvale del proprio personale, di quello delle società eventualmente controllate e direttamente di quest'ultime nonché, nel rispetto delle normative vigenti, della collaborazione di consulenti/soggetti esterni laddove ne ricorra la necessità. Invitalia provvederà ad espletare le attività di progetto presso la sede dell'Amministrazione ovvero presso le proprie sedi.

7. L'Amministrazione si impegna tempestivamente a mettere a disposizione dell'Agenzia tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso funzionali alla realizzazione dei servizi specialistici attribuiti.

Articolo 4
(Corrispettivo per le attività svolte)

1. Per lo svolgimento delle attività, l'Amministrazione riconosce all'Agenzia Invitalia, a partire dalla data di registrazione dei competenti Organi di controllo e per l'intero periodo di durata della medesima, il rimborso dei costi sostenuti e documentati, non eccedenti il limite di euro 2.810.399,40, al netto di IVA quantificabile in euro 618.287,87 per complessivi euro 3.428.687,27 IVA inclusa.

2. L'IVA, calcolata in base all'aliquota vigente al momento dell'emissione di ciascuna fattura da parte dell'Agenzia, verrà versata dall'Amministrazione direttamente all'Erario dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 e ss.mm.ii. e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2018 avente ad oggetto "Modifiche alla disciplina attuativa sulla scissione dei pagamenti".

3. Il rimborso copre tutti i costi diretti ed indiretti che l'Agenzia Invitalia sopporta per l'adempimento delle attività, liberando l'Amministrazione da ogni eventuale altra richiesta.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 1, comma 3, lettera k) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 di seguito il cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA:

Attività principale	*Corrispettivo totale (netto IVA) (€)*	*I annualità (€)*	*II annualità (€)*
Supporto Specialistico per le attività di gestione e controllo degli interventi finanziati dal Fondo Povertà	2.810.399,40	1.405.199,70	1.405.199,70

Articolo 5
(Criteri di rendicontazione e modalità di pagamento)

1. Il pagamento avverrà a rimborso annuale, previa presentazione di una relazione sulle attività e relativi output prodotti, accompagnata dalla fattura e dalla rendicontazione delle attività realizzate e dei relativi

costi sostenuti secondo quanto previsto dall'Allegato n. 2 "Disciplinare di rendicontazione" e dalla ivi richiamata "Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidati all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa (S.p.A.) – INVITALIA", come da ultimo aggiornamento approvato con decreto 14/2025 e ss.mm.ii..

2. L'Agenzia Invitalia provvederà a presentare all'Amministrazione, entro 120 giorni dopo il termine del I° e II° anno di attività, in relazione alla data di avvio attività, le relazioni sulle attività svolte nell'anno di riferimento accompagnate dalla rendicontazione delle spese sostenute.

3. L'Amministrazione valuta l'ammissibilità dei costi rendicontati dall'Agenzia Invitalia in relazione alle attività svolte, approvando la rendicontazione entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, provvedendo al pagamento dei rimborsi entro 30 giorni dall'emissione della fattura elettronica, previo accertamento della disponibilità di cassa.

4. Invitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

5. Relativamente ai costi del personale, in sede di rendicontazione l'Agenzia Invitalia dovrà produrre l'elenco nominativo delle risorse coinvolte, il loro livello di inquadramento, le ore/giornate imputate alle attività oggetto della presente Convenzione e il costo imputato alle stesse.

6. Relativamente all'acquisizione di beni e servizi, l'Agenzia Invitalia dovrà, in sede di rendicontazione, fornire l'elenco analitico dei titoli di spesa.

7. I costi indiretti, ossia i costi che non sono e non possono essere collegati direttamente alle attività previste nella proposta progettuale ma che sono per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività, in sede di rendicontazione, saranno valorizzati nella misura massima del 25% dei costi diretti ammissibili come meglio specificato nel citato "Disciplinare di rendicontazione da parte degli enti in house e determinazione delle spese ammissibili". L'Amministrazione si riserva di richiedere l'evidenza delle voci che concorrono alla percentuale di costi indiretti applicata in sede di rendicontazione, al fine di verificarne l'effettività.

8. La documentazione di spesa è conservata presso l'Agenzia Invitalia per non meno di dieci anni dalla data di scadenza della presente Convenzione ed è resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti e verifiche da parte della Amministrazione e degli organismi nazionali o comunitari preposti al controllo.

Articolo 6
(Durata ed efficacia)

1. La presente Convenzione ha durata di 2 anni e produrrà effetti a decorrere del formale avvio delle attività da parte di Invitalia, a seguito dell'avvenuta registrazione dell'atto da parte dei competenti organi di controllo.
2. L'Amministrazione provvederà a comunicare tempestivamente ad Invitalia il completamento dei controlli previsti dalla normativa vigente.

Articolo 7
(Riservatezza)

1. Resta tra le Parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'Agenzia Invitalia viene a conoscenza nello svolgimento delle attività disciplinate dalla presente Convenzione devono essere considerati riservati e coperti da segreto.

2. Invitalia si obbliga ad adottare, con i propri dipendenti e con i soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione delle attività, tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o

documentazione.

Articolo 8
(Interruzione)

1. Nei casi di interruzione delle attività, per cause non imputabili all'Agenzia, l'Amministrazione, a seguito delle opportune valutazioni, erogherà il corrispettivo spettante, commisurato ai costi sostenuti e agli impegni già assunti formalmente.

Articolo 9
(La Tutela dei dati personali)

1. Il Ministero e Invitalia si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "GDPR") e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice Privacy"), al fine di trattare lecitamente i dati personali il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.

2. Le Parti convengono che ciascuna nei confronti dell'altra riveste la posizione di interessato e di Titolare del trattamento per le attività relative alla gestione del rapporto contrattuale. A tali fini, ciascuna parte dà atto di aver ricevuto apposita informativa per il trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della stipula e gestione della presente Convenzione.

3. Il Ministero, quale Titolare del trattamento, esercita le sue funzioni per il tramite del Direttore Generale della Direzione Generale per lo Sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà come previsto dall'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 37 del 10 aprile 2019 e ss.mm.ii.

4. Il Ministero, per le attività delegate a Invitalia con la presente Convenzione, individua l'Agenzia quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, secondo le condizioni, l'atto di nomina e le istruzioni riportate nell'Allegato 3, parte integrante del presente Atto. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte dell'Agenzia equivale ad accettazione della nomina.

Articolo 10
(Modifiche)

1. Eventuali modifiche della presente Convenzione sono concordate tra le Parti e formalizzate mediante atto scritto.

Articolo 11
(Diritto di recesso)

1. L'Amministrazione può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti dell'Agenzia Invitalia, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano fatti e provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della medesima Convenzione e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciuti all'Agenzia Invitalia i costi sostenuti alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché, quelli che, anche se non corrisposti, risultino già impegnati con atti giuridicamente vincolanti.

Articolo 12
(Situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi)

1. Il personale dell'Agenzia Invitalia, laddove verranno a configurarsi situazioni di conflitto di interesse e/o incompatibilità rispetto alle attività per le quali presta supporto al personale dell'Amministrazione, sarà tenuto ad evidenziarlo in modo da consentire all'Amministrazione di valutare l'opportunità/necessità di esonero dallo svolgimento delle stesse.

Articolo 13
(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del Ministero)

1. In conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Agenzia dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma autonoma o subordinata, obbligandosi a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, ad ex dipendenti del Ministero che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero e che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 14
(Comunicazioni e notifiche)

1. Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, deve essere indirizzata ai referenti di cui all'articolo 3 della presente Convenzione ed effettuata mediante qualunque mezzo di trasmissione da cui risulti il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

2. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni delle Parti alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti, sono effettuate a mezzo raccomandata A/R inviata presso i rispettivi indirizzi della sede legale ovvero per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

   - Amministrazione: dginclusione.divisione4@pec.lavoro.gov.it.

   - Invitalia: segreteriaad@postacert.invitalia.it

3. È onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Articolo 15
(Controversie)

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti potranno essere sottoposte ad un previo tentativo di mediazione.

2. A tal fine l'Agenzia, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda all'Amministrazione che dovrà provvedere al riguardo nel termine di novanta giorni dall'avvenuta notifica, decorsi i quali l'Agenzia potrà per la tutela dei propri diritti adire il giudice competente.

3. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco

accordo delle parti, il Foro di Roma.

Articolo 16
(Obblighi di pubblicazione)

1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 17
(Rinvio a norme)

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla normativa vigente.

2. L'Amministrazione riconosce all'Agenzia le spese sostenute e quelle che, ancorché non materialmente effettuate, risultino già definite con impegni giuridicamente vincolanti, nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del presente Atto e la data dell'esito positivo dei controlli e delle approvazioni necessarie ai sensi della normativa vigente.

3. Il presente atto è stipulato nell'interesse pubblico e l'eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della Parte che la richiede.

4. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale.

Allegati:

1. Piano delle attività e dei costi;
2. Disciplinare di rendicontazione da parte degli enti in house e determinazione delle spese ammissibili;
3. Nomina Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 679/2016.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direttore Generale per lo Sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà

Dott. Romolo de Camillis

Per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia
Amministratore delegato

Dott. Bernardo Mattarella

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

INVITALIA

Supporto specialistico per le attività di gestione e controllo degli interventi finanziati dal Fondo Povertà

PIANO DELLE ATTIVITÀ E DEI COSTI - PROPOSTA

Codice Commessa: 2024E055INV

INVITALIA

Sommario

1. Contesto **3**

2. Obiettivo del servizio **4**

3. Attività del servizio di supporto **5**

4. Periodo di svolgimento del servizio **7**

5. Impiego di risorse professionali **7**

5.1. Composizione del Gruppo di Lavoro 8

6. Quadro finanziario **10**

6.1. Riepilogo costi previsti 11
6.2. Modalità di rendicontazione 11
Allegato 1 12

INVITALIA

1. Contesto

L'intervento si colloca nel quadro delle attività previste dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 che costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al **Fondo nazionale per la lotta alla Povertà e all'esclusione sociale** individuando, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) da garantire su tutto il territorio nazionale.

In particolare, il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale – **Fondo Povertà** - istituito dalla Legge 208/2015, finanzia gli interventi previsti dal ***Piano nazionale per il contrasto alla povertà*** rivolti, in particolare, al rafforzamento dei servizi di accompagnamento dei nuclei familiari beneficiari di misure di sostegno al reddito nel percorso verso l'autonomia. La principale finalità del Fondo, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 147 del 2017, è il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà attivati in favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza nell'ambito della definizione del Patto per l'inclusione sociale e della attuazione dei sostegni in esso previsti, che costituiscono livelli essenziali ai sensi dell'articolo 4, comma 14 del D.L. 4/2019.

A seguito dell'introduzione di nuove misure di inclusione sociale e lavorativa - quali il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) dal 1° settembre 2023 e l'Assegno di inclusione (ADI) dal 1° gennaio 2024 - istituite con D.L. 48/2023 (convertito con modificazioni dalle Legge 85/2023), viene previsto ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del suddetto Decreto che "Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico", ampliando pertanto la platea di riferimento della misura nazionale.

2. Obiettivo del servizio

Con nota prot. n. 0005827 del 26/03/2024 la Direzione del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie ha richiesto di avviare un'analisi per poter attivare un affidamento in house nei confronti di INVITALIA S.p.A., ai fini di poter continuare ad usufruire di un supporto alle attività di controllo delle risorse erogate a valere sul Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e nella più ampia funzione di monitoraggio del Piano Sociale Nazionale.

In particolare, è stata richiesta l'attivazione di un servizio specialistico che possa supportare la Divisione IV[1] nello svolgimento delle azioni di monitoraggio delle rendicontazioni da parte dei Beneficiari e controllo sulle spese effettuate a valere sul Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Successivamente, alla luce degli ulteriori fabbisogni espressi dell'Amministrazione in sede di condivisione informale della prima versione della Proposta progettuale, è stato richiesto all'Agenzia di estendere il cronoprogramma delle attività con un orizzonte triennale e di includere ulteriori attività propedeutiche ad un efficiente utilizzo, una corretta gestione e rendicontazione del Fondo e un più completo supporto agli Ambiti Territoriali Sociali beneficiari delle risorse.

Alla luce di tutto quanto sopra, l'obiettivo del servizio è il supporto alla Divisione IV nelle azioni di programmazione, monitoraggio e controllo delle spese effettuate con riferimento alla predetta fonte di finanziamento nazionale, anche al fine di assicurare la garanzia di livelli di spesa da parte dei singoli Ambiti Territoriali Sociali in relazione all'erogazione dei servizi connessi ai livelli essenziali delle prestazioni sociali.

La Proposta progettuale contiene la descrizione delle attività di supporto tecnico-specialistico con riferimento al citato obiettivo di servizio, l'indicazione del Gruppo di Lavoro per livello di inquadramento contrattuale, le stime di impegno ed i relativi costi, ai fini della valutazione sulla congruità dell'offerta tecnico-economica ai sensi dell'art. 7 comma 2, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.

[1] DIVISIONE IV - *Programmazione sociale. Segretariato della Rete della protezione e dell'inclusione sociale. Gestione e programmazione dei trasferimenti assistenziali. Politiche per l'infanzia e l'adolescenza* della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. Attività del servizio di supporto

Tenuto conto del contesto programmatico, dei fabbisogni di supporto specialistico dell'Amministrazione, e dell'esperienza di INVITALIA, il servizio si articola nelle seguenti Linee di intervento:

A. SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE RISORSE DEL FONDO

Responsabile: Silvia Fabrizi

a. Supporto alle attività di programmazione e allocazione delle risorse finanziarie, tanto agli uffici centrali, in termini di raccordo nazionale, quanto a livello territoriale, in termini di allineamento delle programmazioni caricate dagli ATS sulla specifica piattaforma Multifondo con la relativa spesa dichiarata, al fine di indirizzare una pianificazione operativa e garantire il coordinamento dei bacini finanziari esistenti per gli interventi sociali attraverso attività di analisi, pianificazione e reporting a supporto delle decisioni e di eventuali riprogrammazioni;

b. Monitoraggio e sorveglianza, mediante il presidio e la rilevazione periodica delle informazioni circa lo stato di utilizzo delle risorse nelle diverse fasi (assegnazione, impiego e rendicontazione), evidenziando, ove necessario, le eventuali azioni correttive da intraprendere;

c. Supporto alla divulgazione di indirizzi, indicazioni e orientamenti attuativi a favore dei beneficiari con l'obiettivo di rafforzarne la capacità amministrativa e di spesa, attraverso la definizione di linee-guida tecniche operative nonché la gestione di quesiti e l'elaborazione dei relativi riscontri presidiando tempi, processi e tematiche di interesse – nell'ottica di un rafforzamento delle competenze degli ATS per una più efficace gestione delle risorse assegnate;

d. Attivazione di iniziative centralizzate utili al rafforzamento delle conoscenze degli ambiti, al fine di migliorare l'efficienza, efficacia e la velocità di spesa, divulgando indicazioni, definendo modelli di gestione, semplificando le procedure (a seguito di analisi dei fabbisogni e dei processi di ascolto/ consultazione dei beneficiari) ed agevolando il ciclo di acquisizione di beni e servizi (e-procurement), nel rispetto delle previsioni normative di settore.

B. SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI UN EFFICACE CICLO DI SPESA E AL CONTROLLO DI UN CORRETTO UTILIZZO DELLE RISORSE DA PARTE DEGLI ATS DESTINATARI DEL FONDO

Responsabile: Ilaria De Napoli

a. Attività di controllo amministrativo-contabile delle spese dichiarate[2] dagli ATS nell'ambito del Fondo Povertà, da espletarsi previa la definizione di analisi di rischio e di relative procedure per l'estrazione di campioni periodici;

[2] Con riferimento all'espletamento delle verifiche sulle spese dichiarate dagli ATS, anche sulla base della precedente esperienza maturata sulle attività del Fondo, il GdL Invitalia fornirà supporto nell'impostazione delle verifiche al fine di garantire: una preliminare valutazione di coerenza delle tipologie di spese dichiarate rispetto alle quote di imputazione delle stesse; la correttezza e completezza della documentazione giustificativa a supporto delle spese presentate. Inoltre, il GdL Invitalia è disponibile a concordare con il committente - laddove lo ritenga utile ad un migliore efficientamento delle attività della Divisione responsabile della misura - la sottoscrizione dei relativi strumenti di formalizzazione degli esiti del controllo, che potranno essere sottoposti ad una verifica di *quality review* da parte del committente stesso.

b. Predisposizione, se necessario, delle richieste di integrazione documentale da inviare ai Beneficiari ed analisi delle eventuali controdeduzioni dei Beneficiari a seguito delle comunicazioni di esito dei controlli, nonché gestione delle eventuali interlocuzioni con gli organismi di controllo superiore e supporto nella gestione di eventuali follow-up;

c. Attività di analisi dello stato di avanzamento e degli esiti delle rendicontazioni degli interventi finanziati dal Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale [3];

d. Supporto alla divulgazione di indirizzi, indicazioni e orientamenti attuativi a favore dei Beneficiari, attraverso l'elaborazione ed eventuale aggiornamento della manualistica e degli strumenti operativi per la realizzazione delle verifiche nonché l'elaborazione di riscontri ai quesiti sottoposti dai beneficiari in merito all'ammissibilità e correttezza delle spese dichiarabili;

e. Costituzione di punti di contatto territoriali per il supporto ai beneficiari del Fondo, con particolare riferimento agli elementi di attenzione relativi ai criteri di ammissibilità delle spese;

f. Realizzazione di approfondimenti e/o seminari a favore degli ambiti in merito ai principi di ammissibilità delle spese e alla normativa applicabile nel settore di riferimento (Codice appalti e Codice del Terzo settore);

g. Organizzazione di tavoli operativi dedicati alla condivisione con gli ATS di *best&worst practices* nella rendicontazione delle spese, con particolare attenzione agli "errori più comuni" rilevati in sede di controllo.

Con riferimento ad entrambi gli ambiti di attività (A e B) INVITALIA assicura le attività di **project management** finalizzate al coordinamento e alla pianificazione, al monitoraggio e alla verifica degli output prodotti, alla rendicontazione periodica e finale delle attività e delle spese sostenute sul progetto.

[3] In raccordo ed ai fini delle attività di programmazione, monitoraggio e sorveglianza (cfr. A – a/b).

4. Periodo di svolgimento del servizio

Il supporto dell'Agenzia è calcolato su un periodo di **2 anni**. Pertanto, il periodo di svolgimento del servizio di INVITALIA decorrerà dalla data di inizio attività e per un periodo di 24 mesi.

5. Impiego di risorse professionali

Le figure professionali coinvolte nelle attività di supporto tecnico specialistico sono di seguito indicate:

- **N. 1 Dirigente:** con un impiego marginale in termini di FTE rispetto all'operatività complessiva, assicura il coordinamento rispetto ad attività della commessa;
- **N. 2 responsabili delle linee di intervento o referenti di attività** (Quadro 1° livello - A1) ad impiego parziale in termini di FTE, con funzioni di indirizzo strategico del servizio, coordinamento delle risorse e interfaccia operativa nei confronti del committente;
- **Fino a 5 esperti senior**, in termini di FTE, in attività di programmazione, monitoraggio e controlli (2° e 3° livello – B e D)
- **Fino a 12 esperti junior**, in termini di FTE, in attività di programmazione, monitoraggio e controlli (4° livello – E)
- **Fino a 5 consulenti/collaboratori**: impegnati a tempo full time e parziale.

Le figure professionali sopra menzionate dovranno aver maturato esperienza pluriennale specifica in materia di verifiche e controlli di programmi e progetti cofinanziati dai fondi comunitari e nazionali, unitamente a personale specializzato in gestione, pianificazione e attuazione dei Fondi, in particolare, ai principi di ammissibilità delle spese, agli appalti pubblici, ai principi di contabilità pubblica e di revisione dei conti. Inoltre, il personale che sarà impiegato possiede competenze specialistiche nell'ambito delle attività di supporto alle Amministrazioni centrali per la gestione di programmi e progetti finanziati con risorse nazionali e comunitarie. In considerazione di periodi di particolare picco operativo, si prevede che il Gruppo di Lavoro possa essere affiancato e potenziato con ulteriori risorse (interne o esterne). Inoltre, si evidenza che le risorse professionali impegnate a valere sul progetto potranno subire variazioni in funzione delle effettive esigenze operative.

Per la durata di **2 anni di attività** si prevede **l'impiego annuo** di personale interno (INVITALIA) pari a **16,55 FTE**[4] come distinto nella Tabella seguente per livello di inquadramento professionale.

Tabella 1. – Quadro FTE

Livelli INVITALIA[5]	FTE (base annua)
Dirigente	0,05
I liv. (liv. A1)	0,70
II liv. (liv. B)	1,60
III liv. (liv. D)	3,00
IV liv. (liv. E)	11,20
TOTALE	**16,55**

[4] FTE corrisponde a 220 gg/uu per i dipendenti.

[5] Nella colonna "Livelli INVITALIA" sono riportati in parentesi i livelli contrattuali previsti dal nuovo contratto collettivo nazionale Invitalia attivo da luglio 2024. Nella ripartizione del personale non sono stati considerati i nuovi livelli "A2 Quadro" e "C", introdotti dal nuovo contratto collettivo, in quanto, essendo l'organico per questi livelli in via di definizione, non è previsto al momento l'inserimento nel gruppo di lavoro operativo sulla convenzione di figure professionali appartenenti a questi nuovi livelli. Al completamento della citata definizione inquadramentale l'Agenzia si riserva di adeguare la composizione del GdL.

5.1. Composizione del Gruppo di Lavoro

Il Gruppo di Lavoro che si intende impiegare per il supporto tecnico è formato da personale con diversificati livelli e profili professionali. Le figure professionali coinvolte nello svolgimento di attività di supporto tecnico operano in raccordo costante con il referente anche per il tramite del personale preposto alle attività di coordinamento ed organizzazione della commessa.

Ulteriori apporti, anche in sostituzione di personale pianificato, da parte di esperti tecnici (consulenti esterni e collaboratori) potranno essere forniti con riferimento alle esigenze di lavoro definite in fase di attuazione delle attività e/o indicate in successive interlocuzioni e concordate con il committente in corso d'opera.

I profili professionali che formano il gruppo di lavoro fanno riferimento ai livelli di inquadramento del personale Invitalia così come previsti e riconosciuti nel documento ***Metodologia di individuazione delle tabelle standard di costo unitario Invitalia*** approvato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per le iniziative di cui INVITALIA è Soggetto attuatore[6].

Il Gruppo di Lavoro opererà in raccordo continuo e costante con i referenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anche per il tramite del Referente di Convenzione o Responsabile di Commessa e del Responsabile Operativo di Progetto[7].

Referente di Convenzione: Pietro Inesi

Responsabile Operativo di Progetto: Ilaria De Napoli

Tabella 2. – Stime di impegno annuo del personale INVITALIA per Linee di intervento

Livelli INVITALIA	Linea di intervento A	Linea di intervento B	FTE
Dirigente		0,05	0,05
I liv. (liv. A1)	0,3	0,4	0,70
II liv. (liv. B)	1,0	0,6	1,60
III liv. (liv. D)	1,0	2,0	3,00
IV liv. (liv. E)	3,5	7,70	11,20
TOTALE	**5,80**	**10,75**	**16,55**

[6] Metodologia di individuazione delle opzioni di costo semplificato applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa SpA (INVITALIA)", così come aggiornata con nota prot. n. 0012441 del 19 aprile 2023, adottata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) per il periodo di programmazione 2014-2020. Decreto di approvazione n. 38 del 13 aprile 2023.

[7] Assicura il coordinamento operativo delle attività di progetto, garantendone l'esecuzione nel rispetto del piano di lavoro e assicurando l'omogeneità tra i diversi interventi.

Tabella 3. – Corrispondenza INVITALIA a profili di mercato

Profili di mercato	Livelli INVITALIA	FTE (annuo)	Totale Giornate (anno)
Capo progetto	Dirigente	0,05	11
Manager	I liv. (liv. A1)	0,70	154
Consulente Senior	II liv. (liv. B)	1,60	352
	III liv. (liv. D)	3,00	660
Consulente Junior	IV liv. (liv. E)	11,20	2.464
		16,55	**3.641**

Per ciò che concerne i dettagli dei profili di mercato per la corrispondenza dei livelli di INVITALIA, si rimanda alla Tabella B dell'Allegato 1.

6. Quadro finanziario

Il costo complessivo delle attività di supporto tecnico, per una durata di 2 anni, è pari a pari ad **€ 3.428.687,27 IVA inclusa** così ripartito:

Tabella 4. – Quadro economico complessivo

Tipologia costi	Totale Costo (euro)
Costi diretti per il personale	1.878.319,52
Acquisizione beni e servizi	370.000,00
Subtotale	**2.248.319,52**
Costi indiretti (25%)	562.079,88
I.V.A.	618.287,87
TOTALE	**3.428.687,27**

Nel prospetto presentato di seguito vengono illustrati i costi previsti articolati per singola voce di costo.

Si precisa che eventuali variazioni delle macro-voci di budget necessarie per l'espletamento delle attività progettuali saranno preventivamente autorizzate dall'Amministrazione e saranno contenute in ogni caso entro i limiti convenuti.

I **costi per beni e servizi** comprendono:

- l'acquisizione di **consulenze specialistiche** e di professionalità esterne con esperienza pluriennale in materia di verifiche e controlli in loco di progetti cofinanziati dai fondi comunitari e nazionali, così come programmazione ed attuazione delle politiche sociali a livello nazionale e locale e di consulenze specialistiche in ambito legale e/o amministrativo; tali costi sono stimati per un importo pari a **270.000,00 euro**;
- la progettazione, lo sviluppo e la manutenzione di **soluzioni informatiche**, in riferimento alla linea di intervento A, funzionali al monitoraggio e alla sorveglianza delle informazioni circa lo stato di utilizzo delle risorse nelle diverse fasi (assegnazione, impiego e rendicontazione) anche attraverso l'integrazione di fonti informative, banche dati e piattaforme già esistenti, per un importo stimato pari a **100.000,00 euro**.

6.1. Riepilogo costi previsti

Personale interno (per livello professionale)	**Costo giornaliero**	**n. gg/uomo (2 anni)**	**FTE (annuo)**	**Importo (€)**
Dirigente	966,96	22	0,05	21.273,12
1° Livello - A	484,60	308	0,70	149.256,80
2° Livello - B	358,60	704	1,60	252.454,40
3° Livello - D	290,90	1.320	3,00	383.988,00
4° Livello - E	217,40	4.928	11,20	1.071.347,20
Totale Personale interno		**7.282**	**16,55**	**1.878.319,52**
Personale esterno	**Costo mensile (medio)**	**Periodo**		**Importo €**
Collaboratori/Consulenti	2.500,00	2 anni		270.000,00
Beni e Servizi				**100.000,00**
Subtotale				**2.248.319,52**
Costi indiretti (pari al 25%)				562.079,88
TOTALE (IVA esclusa)				**2.810.399,40**
IVA (22%)				618.287,87
TOTALE (IVA inclusa)				**3.428.687,27**

6.2. Modalità di rendicontazione

Con riferimento alle modalità di rendicontazione, INVITALIA provvederà a presentare le Relazioni delle attività svolte e le rendicontazioni delle spese con cadenza annuale (1 attività di rendicontazione per ciascun anno, presentata 120 gg dopo il termine annuale del 31 dicembre).

Le Relazioni di rendicontazione contengono:

- la descrizione analitica delle attività;
- l'indicazione puntuale del gruppo di lavoro impiegato;
- le tabelle di rendicontazione con l'indicazione e valorizzazione delle gg/uomo impiegate, per singolo dipendente e separata evidenza delle trasferte e dei giustificativi di spesa;
- eventuali spese effettuate per acquisizione di beni e servizi;
- la valorizzazione delle spese generali.

Come illustrato nel dettaglio nelle Relazioni di rendicontazione che saranno presentate, i costi vengono rendicontati nel rispetto delle regole di ammissibilità previste dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento e secondo le policies specifiche dell'Agenzia.

Public Advisory
Il Responsabile
Leonarda Sansone

PA: AF, PI.
Documento sottoscritto con firma digitale da Leonarda Sansone, ai sensi del D. [illegible] del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Leonarda Sansone
AG NAZ ATTRAZIONE INVESTIMENTI E SVIL IMPRESA SpA
Il Responsabile della Funzione Public Advisory
23.01.2025 16:53:38 GMT+01:00

Allegato 1

ELEMENTI RELATIVI ALLA RICONDUZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI INVITALIA A QUELLI RISCONTRABILI NELLE PRASSI DI MERCATO E METODOLOGIA DI CALCOLO DEI COSTI MEDI GIORNALIERI

La presente sezione intende integrare la proposta progettuale con gli elementi utili al Committente per condurre una valutazione di congruità dell'offerta, secondo quanto richiesto dalla vigente normativa in tema di affidamenti c.d. in house (art. 192, comma 2, d.lgs. 50/2016, e successivamente art. 7 D.Lgs. 36/2023).

È stata predisposta una tabella espositiva dei costi orari unitari standard del personale di Invitalia, definiti sulla base della metodologia approvata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, ed utilizzata nell'ambito del PON Gov, con valori aggiornati riferibili alle annualità 2016-2018.

Il costo unitario standard di Invitalia è calcolato su 7 livelli di inquadramento. Nella successiva *Tabella A* sono esposti i costi giornalieri utilizzati nella valorizzazione di cui al presente Piano delle attività. In particolare, il dato relativo al Quadro è ricavato dalla media ponderata dal peso degli FTE di prima e seconda fascia; analogamente è calcolato il dato relativo al 4° e 5° livello.

Il costo orario è stato rapportato al costo giornaliero ed incrementato del 25% in ragione delle spese generali.

Per le valorizzazioni effettuate di cui alla presente proposta, si fa presente che un FTE (*Full time equivalent*) è stato considerato pari a 218 giornate/uomo annue.

Per quanto attiene alle spese generali, si è tenuto conto della già citata *"Metodologia di individuazione delle opzioni di costo semplificato applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. (INVITALIA)"*, aggiornata con nota prot. n. 0012441 del 19 aprile 2023, adottata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) per il periodo di programmazione 2014-2020.

Con tale metodologia è stato approvato il tasso forfettario del 25% proposto da Invitalia, calcolato sulla base di un set di dati relativi ai costi indiretti riferiti al triennio 2019-20120-2021. Il metodo di calcolo proposto – basato su dati verificabili e contenente la descrizione delle fonti utilizzate, delle categorie di costo considerate (compresa la valutazione della pertinenza), nonché delle principali fasi del calcolo e dei risultati ottenuti per determinare il valore dell'opzione considerata (tasso forfettario massimo fino al 25%) – è ritenuto, dalla medesima ACT, giusto, equo e verificabile, nel rispetto, quindi, di quanto previsto dall'art. 68, comma 1, lett. a), del Regolamento UE 1303/2013.

Si veda, in proposito, il paragrafo 2.2: determinazione dei costi per le spese generali - *Metodologia di individuazione del tasso forfettario applicabile* della sopracitata Metodologia.

Tab. A – Costi Standard Invitalia –2019-2021

Profili Professionali CCNL Invitalia	Costo Standard a gg. (€)
Dirigente	967,0
Quadri (Livello A1) *	484,6
II livello (Livello B)	358,6
III livello (Livello D)	290,9
IV livello (Livello E)	217,4

* il costo standard indicato è la media ponderata tra i costi relativi ai 1° livello di Fascia A e di Fascia B, riportati nella metodologia ACT.

La proposta di cui al presente Piano delle attività è stata strutturata sulla base di quanto contenuto nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche con nota prot.n. 0005827 del 26/03/2024, nella quale la *Direzione del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie* ha richiesto ad Invitalia di presentare un Piano operativo di supporto tecnico-operativo.

Al fine di consentire all'amministrazione di espletare la necessaria valutazione di congruità ai sensi dell'art. 7 comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i livelli Invitalia, più numerosi rispetto ai profili riscontrabili alla prassi di mercato, sono stati abbinati a questi ultimi, tenendo conto della declaratoria e degli anni di esperienza.

La seguente Tabella riporta quindi un'ipotesi di riconduzione dei profili professionali Invitalia con le prassi di mercato, tenuto conto degli anni di esperienza, ed in linea con i profili richiesti.

Tab. B – Corrispondenza con i profili di mercato

Profilo di mercato	Declaratoria profilo di mercato	Profilo Invitalia	Sintesi declaratoria CCNL Invitalia
Capo Progetto	Esperienza lavorativa di almeno 14 anni, è responsabile delle attività di assistenza tecnica e supporto specialistico, del rispetto dei termini, delle tempistiche e degli standard di qualità previsti nonché del raggiungimento degli obiettivi e della pianificazione delle attività. Promuove attività di *networking* e collabora ad attività istituzionali mirate alla condivisione delle *best practice* nazionali ed internazionali in materia. Garantisce il coordinamento di team di lavoro, assicurando piena coerenza con le linee strategiche e gli obiettivi definiti. Assicura il *commitment* delle risorse, garantendo la flessibilità del team di lavoro. Gestisce attività di progetto complesse. Costituisce l'interlocutore principale anche per gli aspetti di carattere contrattuale/amministrativo per le attività che segue. Nel caso del Capo progetto, è responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della gestione di tutti gli aspetti del Contratto inerenti allo svolgimento delle attività previste.	**Dirigente** **Quadro (Livello A1)**	Il *Dirigente* svolge funzioni aziendali di elevato grado di professionalità con ampia autonomia di iniziativa. Partecipa e collabora, con la responsabilità inerente al proprio ruolo, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa. Il *Quadro* opera con discrezionalità di poteri, autonomia di iniziativa e facoltà di decisione nell'ambito delle responsabilità assegnate. È in possesso di elevate capacità gestionali e gli è affidata la responsabilità di un'Unità Organizzativa ovvero, in quanto riferimento di un gruppo di lavoro, il coordinamento professionale di risorse.
Manager	Esperienza lavorativa di almeno 10 anni, garantisce la coerenza e l'allineamento di tutti i servizi in esecuzione costituendo l'interfaccia operativa principale nei confronti dell'Amministrazione contraente. Garantisce la corretta esecuzione dell'affidamento attenendosi alle disposizioni contrattuali e assicura il pieno rispetto dei livelli di servizio. Garantisce il coordinamento di risorse, assicurando piena coerenza con le linee strategiche e gli obiettivi definiti. Assicura il monitoraggio delle iniziative in corso, garantendo l'efficacia, l'efficienza e la tempestività delle attività progettuali, facendosi portatore delle problematiche rilevate nell'esecuzione delle attività, proponendo soluzioni e intraprendendo le necessarie azioni correttive.	**Quadro (Livello A1)**	Il *Quadro* opera con discrezionalità di poteri, autonomia di iniziativa e facoltà di decisione nell'ambito delle responsabilità assegnate. Assicura la gestione in autonomia dei progetti e/o processi/attività assegnati, fornisce supporto di competenze al Dirigente/Responsabile Unità organizzativa nella conduzione di attività complesse.
Consulente senior	Esperienza lavorativa di almeno 7 anni, garantisce la corretta esecuzione dei servizi anche ad elevato contenuto professionale, curandone gli aspetti sia tecnici sia gestionali. Risolve in autonomia le problematiche di processo e organizzative che rileva durante l'esecuzione delle azioni affidate, allineandosi costantemente con l'Amministrazione. È in grado di promuovere il lavoro di team e cura la produzione dei documenti richiesti, nei tempi stabiliti, essendo dotato di adeguata specializzazione che permette di operare su processi e progetti anche complessi.	**II Livello (Livello B)** **III Livello (Livello D)**	Il *II Livello* svolge funzioni ad elevato contenuto professionale ed è caratterizzato da comprovata esperienza in ambiti di specializzazione definiti. Opera, nei limiti delle indicazioni ricevute del Responsabile, con autonomia, responsabilità e facoltà di iniziativa, assicurando il presidio delle attività assegnate. Il *III Livello* è in possesso di specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica. Opera con autonomia di merito secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile.

Profilo di mercato	Declaratoria profilo di mercato	Profilo Invitalia	Sintesi declaratoria CCNL Invitalia
Consulente junior	Esperienza lavorativa di almeno 4 anni, contribuisce alla corretta esecuzione delle attività in cui è coinvolto, apportando le proprie conoscenze tecniche, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti. Persegue obiettivi definiti dai propri responsabili, attraverso lo svolgimento di attività di non elevata complessità o standardizzate. Produce la documentazione e le analisi a supporto della corretta esecuzione delle attività.	**IV Livello (Livello E)**	Il *IV Livello* è in possesso di conoscenze e capacità tecniche adeguate a consentire una limitata autonomia operativa secondo le istruzioni ricevute dal Responsabile. Persegue obiettivi tecnici e quantitativi puntuali e definiti.

In relazione ai limiti massimi di rimborsabilità di costi per servizi di consulenza, per la stima di questa voce di costo è stato preso come riferimento il Disciplinare di rendicontazione, costituito dalle "Linee guida per la rendicontazione da parte degli enti in house e la determinazione delle spese ammissibili" *Asse V – Assistenza Tecnica del PON Imprese e Competitività 2014-2020*, che rimanda alle Circolari n. 2 del 2009 e n. 40 del 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Queste ultime prevedono fasce di livello cui corrispondono specifiche competenze professionali e specifici massimali di costo per ogni ora di attività svolta.

ALLEGATO 2

DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE

1. Modalità di rendicontazione

Il presente allegato disciplina le modalità di redazione dei rendiconti previsti dall'art. 5 della Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per lo Sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie - Divisione IV e l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. – INVITALIA in ordine al Supporto Specialistico per le attività di gestione e controllo degli interventi finanziati dal Fondo Povertà, inerenti i costi sostenuti e rispondente ai principi e alle regole di ammissibilità delle spese previste dalle fonti finanziarie utilizzate.

Le tipologie di costi sostenuti sono riferite alle seguenti categorie:

A. **Costi diretti**, sono quelli direttamente connessi al programma, quelli imputabili in maniera adeguatamente documentata al progetto, ovvero attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione. La tipologia dei costi diretti è la seguente:

   - Personale;
   - Collaboratori esterni;
   - Spese di trasferta;
   - Altre voci di costo.

Costi indiretti, rappresentano una componente delle spese generali, non direttamente riconducibile alle attività previste dalla Convenzione, necessariamente sostenuti da Invitalia per il funzionamento della propria struttura. I costi suddetti sono considerati ammissibili a condizione che siano basati sui costi effettivi e che siano imputabili all'operazione stessa attraverso un metodo equo, giusto e verificabile ai sensi dell'art. 68, lettere a) del Reg. (UE) n.1303/2013 così come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. I costi indiretti saranno rendicontati fino alla misura massima del 25% dei costi diretti per tutta la durata della Convenzione.

2. Ammissibilità dei costi

2.1. Personale

Rientrano in tale voce i costi del personale interno e di altro personale equiparato. Per i costi del personale l'Agenzia si avvale di modalità di semplificazione dei costi (opzione di costo semplificato) ed in particolare dell'utilizzo di tabelle di costo standard unitario, sulla base delle previsioni dell'art. 67, comma 1 lettera b) e comma 5 lettera a) del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto dettagliato a tal proposito dalla nota EGESIF_14-0017 - Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) in materia di costi (OSC) - Guida alle opzioni semplificate.

L'utilizzo dei costi semplificati è stato valutato positivamente da tutti gli stakeholder, tra cui anche la Corte dei Conti Europea, che ne ha raccomandato l'estensione al posto del rimborso a "costi reali", al fine di ridurre sia la probabilità di errori che gli oneri amministrativi incombenti sui promotori dei progetti.

La metodologia del costo standard unitario è stata adottata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud n. 14 del 26 marzo 2025 - Aggiornamento 2024 allegato al presente disciplinare e che costituisce parte integrante della Convenzione, e valorizza il costo del

personale applicando tabelle standard di costi unitari calcolate per livello professionale dividendo il costo medio documentato del personale Invitalia (suddiviso per livelli professionali degli ultimi 3 esercizi e calcolato come rapporto tra il costo complessivo aggregato per livello professionale e il relativo numero di FTE) per il tempo produttivo.

Di seguito, si rappresenta la tabella standard di costi unitari sviluppata in base ai livelli professionali operanti in Invitalia riferiti al triennio 2021-2023.

Livello	Costo standard orario
Dirigenti	136,80
1 Liv. Quadro Fascia A	97,90
1 Liv. Quadro Fascia B	68,20
2 Livello	51,80
3 Livello	41,60
4 Livello	31,90
5 Livello	34,10

A far data dal 1° luglio 2024, con l'entrata in vigore del nuovo "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri e gli Impiegati delle Aziende del Gruppo Invitalia", sono state introdotte rilevanti novità per l'Azienda, tra cui la nuova classificazione del personale dipendente articolata ora, con l'aggiunta dei profili A2 e C, su 6 livelli in ordine decrescente (da A1 a E). Per coloro che erano precedentemente inquadrati nei livelli 4, 3, 2 e 1 è stato previsto, rispettivamente, l'inquadramento nei livelli E, D, B e A1; all'interno del livello E, è stato inoltre ricondotto - oltre al già citato livello 4 - il previgente livello 5. Per i dipendenti appartenenti a quest'ultimo livello è stata predisposta una rimodulazione del trattamento economico.

La presenza dei due nuovi livelli A2 e C, ha reso necessario l'elaborazione di una ulteriore nota metodologica per il calcolo dei costi standard riferiti a questi due nuovi livelli di inquadramento del personale dipendente Invitalia, nota metodologica allegata al presente disciplinare e che costituisce parte integrante della Convenzione.

Fascia	Costo standard orario
Dirigenti	136,80
QA	97,90
QB	68,20
A2	58,40
B	51,80
C	46,70
D	41,60
E	31,90

I valori presenti nella tabella sono soggetti ad aggiornamento triennale da parte di Invitalia e ad approvazione da parte dell'Agenzia per la Coesione. Gli aggiornamenti dei valori della tabella saranno opportunamente evidenziati ed esplicitati nei documenti che accompagnano la rendicontazione.
Saranno rendicontate esclusivamente le giornate/uomo delle risorse assegnate ai Progetti e direttamente impegnate nelle relative attività (cd. Gruppo di Lavoro).
La rilevazione delle giornate/uomo impegnate nel Progetto sarà assicurata tramite l'estrazione di Timesheet in formato digitale.

L'Agenzia fornirà un rendiconto sintetico contenente l'elenco nominativo del personale impiegato, con la specificazione della qualifica professionale, del costo standard e delle giornate effettivamente lavorate sulla commessa.

2.2. Trasferte

I costi per trasferte sono relativi alle spese sostenute per effettuare missioni e viaggi del personale strettamente attinenti al progetto ed effettivamente liquidate. Sono ammissibili le spese riconducibili alle prestazioni debitamente autorizzate e previste dai relativi contratti di affidamento ed in essi non già remunerate in misura forfettaria. Si precisa che tutte le spese di trasferta saranno rendicontate al netto di eventuale Iva detraibile e comprensive di eventuale IVA indetraibile.

2.3. Altre voci di costo

In tale voce di spesa rientrano i costi esterni costituiti dai costi diretti per acquisizione di beni e servizi, preventivamente approvati dal Dipartimento, tenuto conto della spesa effettivamente sostenuta attraverso l'elenco analitico dei titoli di spesa e relativi importi e specificando le relative modalità di acquisizione.
Il regime di rendicontazione relativo a tali voci di costo segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta o altro documento probatorio.

Per "Altre voci di costo" si intendono le spese sostenute in relazione a:

- Servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto;
- Interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi del progetto;
- Azioni di comunicazione e promozione;
- Costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
- Noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
- Altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione come a titolo esemplificativo le spese relative ai servizi per l'acquisizione del personale tramite agenzia interinale.

Per i costi relativi alle suddette voci l'Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- Elenco delle spese sostenute;
- Riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- Riferimento ai pagamenti effettuati.

2.4. Costi indiretti

Questa voce comprende i costi non direttamente imputabili al progetto ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività.
Per la rendicontazione di tale voce si applica un tasso forfettario fino al 25% ai costi diretti ammissibili, secondo quanto previsto dall'art. 68, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ed in base alla metodologia di calcolo adottata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud n. 14 del 26 marzo 2025 - Aggiornamento 2024.

3. Documento giustificativo della rendicontazione

Il documento giustificativo della rendicontazione è costituito da una Relazione sulle attività svolte, nella quale saranno puntualmente descritte le attività realizzate e in corso di realizzazione.

La Relazione sarà corredata da appositi schemi riepilogativi del costo del personale interno, esterno, dei costi di trasferta e delle altre voci di costo, con evidenza dell'importo relativo ai costi indiretti.

La documentazione di spesa sarà conservata presso Invitalia per non meno di cinque anni e sarà resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti e le verifiche da parte degli organismi preposti al controllo.

Allegato 3

CLAUSOLE CONTRATTUALI TRA IL TITOLARE ED IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

TRA

Il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** con sede in Roma, Via Fornovo n. 8, 00192 Roma, C.F. 80237250586, rappresentato dal dott. Romolo De Camillis, Direttore Generale della Direzione Generale per lo Sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, in qualità di soggetto esercente le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto ministeriale 37/2019 e s.m.i., di seguito "MLPS" o "Titolare"

E

L'**Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia**, con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale n. 05678721001, nella persona dell'amministratore delegato, dott. Bernardo Mattarella, di seguito "Agenzia" o "Responsabile del trattamento"
congiuntamente indicate come **"Parti"**

Premesso che

- Il MLPS svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- Il MLPS e l'Agenzia hanno sottoscritto la Convenzione in ordine al supporto specialistico per le attività di gestione e controllo degli interventi finanziati dal Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale – Fondo Povertà, di cui il presente atto costituisce allegato;
- le attività delegate con la Convenzione comportano un trattamento di dati personali e di categorie particolari di dati personali da parte dell'Agenzia;
- l'Agenzia è in possesso di adeguate competenze tecniche e *know-how* circa gli scopi e le modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la loro riservatezza, la completezza e l'integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi;
- il MLPS intende nominare l'Agenzia, che accetta, Responsabile del trattamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del GDPR;
- con il presente atto le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei Dati Personali effettuato dal Responsabile del trattamento per conto del MLPS;

Tutto ciò premesso, alla luce di quanto precede, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Definizioni:

"GDPR":	il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
"Codice":	il D.lgs. 196/2003 "Codice in materia dei dati personali" così come successivamente integrato e modificato;

“Dato/i Personale/i”	qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
“Categorie Particolari di Dati”:	indica ogni Dato Personale idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
“Dati Giudiziari”:	indica ogni Dato Personale relativo a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza ovvero relativo a provvedimenti giudiziari, sanzioni penali, o carichi pendenti, o la qualità dell’imputato o indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice di Procedura Penale;
“Titolare del trattamento”:	la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
“Responsabile del trattamento”:	chi effettua un trattamento dati per conto del titolare del trattamento (art. 28 GDPR);
“Trattamento”:	qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
“Comunicazione”:	dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell’Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell’Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies del Codice, al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
“Diffusione”	dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
“Interessato”:	persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
“Autorizzati”:	le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che agiscono sotto l’autorità del Titolare o del Responsabile ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’art. 2-*quaterdecies* del Codice;
“Subfornitore/Sub-Responsabile”:	indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, a cui il Responsabile ricorra per l’esecuzione di specifiche attività di Trattamento per conto del Titolare a cui sono imposti gli stessi obblighi del Responsabile;

“Terze Parti o Terzi”:	indica la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non siano l’interessato, il Titolare, il Responsabile e gli incaricati autorizzati al trattamento dei Dati Personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
“Gruppo di Lavoro Articolo 29” (WP):	indica il Gruppo di lavoro istituito in virtù dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE;
“Comitato Europeo per la protezione dei dati”:	*European Data Protection Board* indica l’organismo dell’Unione Europea dotato di personalità giuridica istituito ai sensi degli artt. 68 e ss. del GDPR, che ha sostituito il Gruppo di lavoro articolo 29 (Working Party article 29 o WP29), gruppo di lavoro comune delle autorità nazionali di vigilanza e protezione dei dati;
“Autorità di Controllo”:	indica l’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali;
“Accordo di trasferimento dei dati”:	indica ogni accordo stipulato tra le Parti e finalizzato al trasferimento legittimo dei Dati Personali.

SEZIONE I

Clausola 1
Scopo e ambito di applicazione

Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679.

Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II.

Gli allegati da I a III costituiscono parte integrante delle clausole.

Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725.

Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725.

Clausola 2
Invariabilità delle clausole

Le Parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.

Ciò non impedisce alle Parti di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari con atto successivo, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le Parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 3
Interpretazione

Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 nonché del d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.

Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

SEZIONE II
OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 4
Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le Parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 5
Clausola di adesione successiva

a) Qualunque entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo di tutte le Parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di titolare del trattamento o di Responsabile del trattamento, compilando gli allegati e firmando l'allegato I.
b) Una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla lettera a), l'entità aderente è considerata parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un titolare del trattamento o di un Responsabile del trattamento, conformemente alla sua designazione nell'allegato I.
c) L'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

Clausola 6
Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 7
Obblighi delle Parti

7.1 Istruzioni

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.
Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il Regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2 Limitazione delle finalità

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

7.3 Durata del trattamento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

7.4 Sicurezza del trattamento

Il Responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel

valutare l'adeguato livello di sicurezza, le Parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.
Il Responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il Responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5 Categorie Particolari di Dati
Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il Responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

7.6 Documentazione e rispetto
Le Parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.
Il Responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.
Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal Regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento.
Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.
Su richiesta, le Parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7 Ricorso a sub-responsabili del trattamento
a) Il Responsabile del trattamento ha la facoltà di ricorrere a un sub-responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28, comma 4, del Regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito GDPR) che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Il Responsabile del trattamento, pertanto, è autorizzato a sub-contrattare a un sub-Responsabile del trattamento i trattamenti da effettuare per conto del titolare del trattamento conformemente alle presenti clausole e al GDPR. Il Responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare la nomina o la modifica del sub-responsabile e a mantenere un elenco aggiornato degli stessi. Il Titolare del trattamento può opporsi alla nomina/modifica del sub-Responsabile entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del Responsabile; il silenzio del Titolare si intende quale autorizzazione alla nomina/modifica del sub-Responsabile. Le comunicazioni avvengono tramite gli indirizzi email/Pec indicati nell'allegato I al presente atto di nomina.
b) Qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare), stipula un contratto che imponga al sub-Responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del

trattamento rispetti gli obblighi cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

c) Su richiesta del titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.
d) Il Responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.
e) Il Responsabile del trattamento concorda con il sub-Responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-Responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

7.8 Trasferimenti internazionali

Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

Il titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

7.9 Attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema

Il Responsabile del trattamento deve assicurare, se del caso e ove pertinente, la puntuale adozione delle misure di cui al Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali "Misure ed accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" del 27 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, il Responsabile deve:

a) Provvedere alla designazione dei propri amministratori di sistema in forma scritta su base individuale, con elencazione analitica dell'ambito di operatività consentita in base al profilo di autorizzazione assegnata;
b) Stilare la lista degli amministratori di sistema e provvedere al relativo periodico aggiornamento. Tale lista dovrà includere gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite;
c) Fornire tempestivamente la lista aggiornata degli amministratori di sistema ogni qualvolta il Titolare ne faccia richiesta, anche tramite propri delegati e, in ogni caso, almeno una volta all'anno;
d) Garantire l'effettuazione di una verifica almeno annuale sulla rispondenza dell'operato degli amministratori di sistema alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste da vigente normativa per i trattamenti di Dati Personali;

e) Adottare, relativamente ai software utilizzati, sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (log applicativi) da parte degli utenti e degli amministratori di sistema. Le registrazioni devono:
    - avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste;
    - comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate;
    - essere conservate per un congruo periodo, comunque non inferiore ad un anno e rese disponibili tempestivamente al Titolare, ogniqualvolta questi ne faccia richiesta, anche a mezzo di propri delegati.

Clausola 8
Assistenza al titolare del trattamento

a) Il Responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.
b) Il Responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il Responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.
c) Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola 8, lettera b), il Responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento:
    1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali (DPIA ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679) qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
    2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
    3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
    4) gli obblighi di cui all'articolo 32 Regolamento (UE) 2016/679.
d) Le Parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 9
Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento.

9.1 Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del

Regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2 Violazione riguardante dati trattati dal Responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le Parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il Responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679.

SEZIONE III
DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10
Inosservanza delle clausole e risoluzione

a) Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
b) Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
    1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
    2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;

3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679.

c) Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 7.1, lettera b), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

d) Dopo la risoluzione del contratto il Responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

ALLEGATO I

Elenco delle Parti

Titolare/i del trattamento: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Esercente le funzioni di Titolare: Dott. Romolo De Camillis
e-mail: dginclusione@lavoro.gov.it
PEC: dginclusione@pec.lavoro.gov.it
Responsabile della protezione dei dati: NB CONSULTING (Ing. Nicola Barberini)
e-mail: dpo@lavoro.gov.it
Pec: dpo@pec.lavoro.gov.it

Responsabile del trattamento: Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia

Esercente le funzioni di Titolare: Dott. Bernardo Mattarella
e-mail: segreteriaad@invitalia.it
Pec: segreteriaad@postacert.invitalia.it
Responsabile della protezione dei dati: avv. Francesco Sprovieri
e-mail: rpd@invitalia.it
Pec: dpoinvitalia@postacert.invitalia.it

ALLEGATO II

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Cod.	Voce	Descrizione
1	**AMBITO DI TRATTAMENTO**	
1.1	**Attività previste da contratto**	Si rinvia all'elenco delle attività delegate nell'ambito dell'articolo 2 della Convenzione meglio dettagliate all'Allegato 1 "Piano delle attività e dei costi" della Convenzione.
1.2	**Finalità e base giuridica del trattamento dei dati**	Le operazioni di trattamento sono finalizzate allo svolgimento delle attività di gestione e controllo degli interventi finanziati dal Fondo Povertà. La base giuridica si rinviene nei seguenti articoli: - Articolo 6, comma 1, lettera c) del GDPR (il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento); - Articolo 6, comma 1, lettera e) del GDPR e articolo 2-ter del Codice privacy (il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento); - Articolo 9, comma 2, lettera g) del GDPR e articolo 2-sexies, comma 2, lettera m) del Codice privacy (il trattamento di dati sensibili è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante).
1.3	**Categorie di interessati**	Soggetti beneficiari (rappresentanti degli ATS), soggetti destinatari, fornitori nonché eventuali soggetti i cui dati personali sono condivisi in fase di programmazione, gestione, monitoraggio, sorveglianza e rendicontazione del Fondo Povertà. Rappresentanti degli organismi di controllo superiore. Dipendenti dell'Amministrazione committente autorizzati ad accedere alle soluzioni informatiche funzionali al monitoraggio e alla sorveglianza
1.4	**Categorie di Dati Personali**	■**dati personali "comuni"**, in ossequio ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, garantendo altresì la protezione dei dati per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, ai sensi dell'art. 25 del GDPR (applicazione dei principi del Privacy by default e Privacy by design); ■ **dati personali "appartenenti a categorie particolari"** (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla

		salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), in ossequio ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, garantendo altresì la protezione dei dati per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, ai sensi dell'art. 25 del GDPR (applicazione dei principi del Privacy by default e Privacy by design); ☐ **dati soggetti a maggior tutela**: dati relativi alle infezioni da HIV, all'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope e di alcool, alle prestazioni erogate alle donne che si sottopongono ad interventi di interruzione volontaria della gravidanza o che decidono di partorire in anonimato, ad atti di violenza sessuale o di pedofilia, ai servizi offerti dai consultori familiari (l. 15 febbraio 1996, n. 66; l. 3 agosto 1998, n. 269; l. 6 febbraio 2006, n. 38; l. 5 giugno 1990, n. 135; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; l. 22 maggio 1978, n. 194; d.m. 16 luglio 2001, n. 349; l. 29 luglio 1975, n. 405) ■ **dati personali giudiziari relativi a "condanne penali e reati"**, in ossequio ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, garantendo altresì la protezione dei dati per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, ai sensi dell'art. 25 del GDPR (applicazione dei principi del Privacy by default e Privacy by design).
1.5	**Categorie di Destinatari**	I dati personali potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti ovvero con soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali (a titolo esemplificativo autorità di vigilanza e controllo per lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, autorità di pubblica sicurezza, commissione europea, autorità giudiziaria e organi di Polizia giudiziaria specializzati in indagini di attività finanziaria).
1.6	**Durata del trattamento dei dati**	Coincide con la durata della Convenzione.
1.7	**Durata della conservazione dei dati**	I dati, fatti salvi gli obblighi di legge, sono conservati per il tempo strettamente necessario al trattamento. Nel caso di contenzioso giudiziale avviato durante il periodo ordinario di conservazione, il trattamento può essere protratto anche oltre il tempo sopra indicato, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati dai sistemi o resi anonimi compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.
2	**OPERAZIONI AUTORIZZATE DAL TITOLARE**	
2.1	**Raccolta**	SI
2.2	**Registrazione**	SI
2.3	**Organizzazione**	SI
2.4	**Strutturazione**	SI
2.5	**Conservazione**	SI
2.6	**Adattamento o Modifica**	SI
2.7	**Estrazione**	SI
2.8	**Consultazione**	SI

2.9	**Uso**	SI
2.10	**Comunicazione mediante trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione**	SI
2.11	**Raffronto o Interconnessione**	SI
2.12	**Limitazione**	NO (salvo su richiesta del Titolare)
2.13	**Cancellazione**	NO (salvo su richiesta del Titolare)
2.14	**Trasferimento verso un paese terzo o una organizzazione internazionale**	NO (salvo su richiesta del Titolare)

ALLEGATO III

Misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati

Sono di seguito elencate le misure di sicurezza obbligatorie che il Titolare del trattamento prescrive al Responsabile del trattamento dei dati e le misure raccomandabili (opzionali), tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche (artt. 5-25-32 del Reg. UE 2016/679).

REQUISITI DI SICUREZZA "MANDATORI"
a) Politica interna definita dal Responsabile per la protezione dei dati personali, sicurezza delle informazioni e definizione di un modello organizzativo conforme al Regolamento UE 2016/679
b) Procedure interne del Responsabile per attribuzioni di compiti e funzioni (autorizzati e sub-responsabili del trattamento)
c) Misure tecniche ed organizzative per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità dei dati e la resilienza dei sistemi e dei servizi offerti dal Responsabile
d) Procedure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico su server fisici/virtuali del Responsabile
e) Procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento posto in essere dal Responsabile
f) Misure di protezione dei dati trasmessi e conservati dal Responsabile (cifratura *in transit* e *at rest*)
g) Formazione periodica del personale del Responsabile, in materia di protezione dei dati personali
h) Misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi del Responsabile, in cui i dati personali del Titolare sono trattati
i) Misure di sicurezza per garantire la riservatezza delle comunicazioni da remoto (da e verso la rete del Titolare del trattamento)
j) Procedure per la gestione e governance della sicurezza informatica e della Cybersecurity sul software/prodotto/servizio offerto
k) Misure per garantire la tracciabilità degli accessi e delle operazioni effettuate sul software/prodotto/servizio offerto
l) Procedura per la gestione delle violazioni dei dati, ai sensi dell'art. 33 del Reg. UE 2016/679
m) Software Privacy *compliant*: Protezione dei dati personali trattati tramite il software/prodotto/servizio offerto, fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (*Privacy by design e by Default*) di cui all'art. 25 del Reg. UE 2016/679
n) Politica specifica per la password definita e documentata. La politica deve includere la lunghezza della password (almeno 8 caratteri), la complessità, il periodo di validità (non meno di 90 giorni) e il numero di tentativi di accesso non riusciti accettabili dal software/prodotto/servizio offerto.
o) Tecniche crittografiche applicate a livello database p) Tecniche crittografiche applicate sugli archivi di backup (anche se in cloud)
q) Test periodici OWASP o equivalenti, almeno annuali, sul software offerto
r) Test di Vulnerability Assessment e Penetration Test, almeno annuali, sul software/prodotto/servizio offerto. Consegna dei report al Titolare del trattamento con l'indicazione delle vulnerabilità riscontrate e delle azioni di risoluzione/mitigazione apportate.

Il Responsabile garantisce di poter far valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca

la tutela dei diritti dell'interessato. A tale scopo il Responsabile del trattamento garantisce al Titolare, ai sensi dell'art. 28, comma 1 del Regolamento (UE) 2016/679, di aver già adottato i) un Sistema privacy, ii) un manuale di sistema di gestione dell'Information Technology, iii) misure tecniche e organizzative descritte in sintesi nel documento prot. n. 299770 del 1° dicembre 2021 già condiviso con il Titolare.